

REGIO DECRETO 15 giugno 1865 , n. 2398

Che approva il Regolamento per l'esecuzione della Legge sulla privativa dei sali e tabacchi. (065U2398)

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 45 della Legge sulla privativa dei sali e tabacchi (edizione ufficiale annessa al [R. Decreto 15 giugno 1865, n. 2397](#));

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso Regolamento per la esecuzione della suddetta Legge, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito dei Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addi' 15 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi' 8 luglio 1865

Reg.º 33 Atti del Governo a c. 73. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca.

TITOLO I.

Estrazione e preparazione del sale.

REGOLAMENTO

Art. 1.

Sorgenti o miniere salifere.

Discoprendosi sorgenti d'acqua salsa o miniere salifere in qualche terreno, il proprietario, il conduttore del fondo, o chi lo rappresenta ne daranno pronto avviso al Direttore delle Gabelle, indicando il luogo della sorgente o della miniera.

E' vietato il cavar fossi o pozzi che raggiungano gli strati saliferi.

Le guardie e gli Agenti doganali e della forza pubblica dovranno denunciare all'Ispettore o Sotto-Ispettore delle Gabelle gli abusi che venissero a loro conoscenza.

I Direttori delle Gabelle potranno far otturare le sorgenti, i fossi, i pozzi d'acqua salsa, o rendere impossibile l'uso di questi, e l'accesso delle miniere, nel modo che crederanno piu' conveniente ad assicurare l'interesse della pubblica Amministrazione.

La spesa sara' a carico di chi fece scavi abusivi, od ommise la denuncia prescritta.

Art. 2.

Permessi e cautele per lavori in riva al mare.

E' vietato di stabilire stagni o fosse sulla riva del mare senza il permesso del Direttore delle Gabelle, il quale determinera' le cautele da usarsi per impedire la fabbricazione del sale, e ne invigilera' l'adempimento.

I permessi per le opere suddette che si concedono dai Ministri dei Lavori pubblici e della Marina saranno dati col precedente avviso del

Direttore delle Gabelle.

Art. 3.

Sali cavati dai nitri.

I sali che i salnitrai ricavano dalla depurazione dei nitri dovranno essere consegnati all'Amministrazione delle Gabelle merce' il pagamento del prezzo corrispondente alla qualita' del genere, e che sara' determinato dal Ministro delle Finanze.

Ove il detto sale fosse inservibile verra' distrutto alla presenza d'un Impiegato delle Gabelle.

La mancanza di tale consegna sara' considerata come produzione illegale del sale.

Art. 4.

Manipolazione del sale.

E' vietata la macinazione, trasformazione, adulterazione, ed ogni altra manipolazione del sale per farne oggetto di vendita.

Art. 5.

Sale adoperato nella congelazione dei sorbetti.

I caffettieri possono dalle acque madri della congelazione dei sorbetti ricavare novellamente il sale mediante semplice evaporazione.

Nelle citta' lontane da ogni sorgente o deposito di acqua salsa, e quando le condizioni della localita' e la quantita' di sale da estrarsi il rendano conveniente, potra' il Ministro delle Finanze permettere, che questa evaporazione sia fatta in un comune laboratorio.

Nel decreto di permissione verranno fissate tutte le condizioni, e la durata della permissione. Ogni spesa speciale e generale di sorveglianza e controllo sara' a carico del concessionario. Il sale cosi' ottenuto non potra' essere oggetto di affinazione, od ulteriore

elaborazione, e non potra' essere dato ad altri che ai singoli caffettieri i quali somministrarono le acque madri.

Sara' considerato come produttore illegale del sale, chi estraesse il sale da acque madri di altri caffettieri senza la predetta permissione, od il permissionario, che non adempisse alle condizioni della sua permissione.

TITOLO II.

Della coltivazione del tabacco

CAPO I.

Coltivazione del tabacco per le manifatture dello Stato.

Art. 6.

Territori nei quali e' permessa la coltivazione del tabacco.

La coltivazione del tabacco e' autorizzata nelle sole Provincie di Benevento, del Principato Citeriore, di Terra d'Otranto, nel Mandamento di Pontecorvo, nelle Marche, nell'Umbria e nella Sardegna, dove e come sara' ogni anno determinato dal Ministro delle Finanze, e notificato con Manifesti delle Direzioni delle Gabelle.

Il Ministro potra' concedere facolta' di fare sperimenti di coltivazione anche in altri territori.

Art. 7.

Pubblicazione dei Manifesti.

I Manifesti saranno pubblicati dai Direttori delle Gabelle nelle rispettive circoscrizioni entro il mese di novembre di ciascun anno per la coltivazione dell'anno seguente, e conterranno le seguenti indicazioni:

a) I luoghi da coltivarsi, l'estensione del terreno, il numero delle piante e la qualita' del tabacco.

b) I termini di tempo per compiere le necessarie preparazioni e concimazioni dei terreni destinati a tale coltura, per la presentazione delle domande, per la seminazione e per la distruzione dei semenzai e vivai, per il trapiantamento, per la raccolta delle foglie, ed infine per la consegna delle medesime nei magazzini

dell'Amministrazione.

c) La distanza da interporci fra una pianta e l'altra, ed il numero massimo di foglie che si potranno educare sopra ogni pianta.

d) Il numero delle foglie onde dovranno comporsi i mazzi o fascicoli per essere consegnati nei magazzini di ricevimento.

e) I magazzini di ricevimento delle foglie.

f) I prezzi di acquisto dei tabacchi raccolti e destinati alle manifatture dello Stato, dedotte le tare e cali ordinari pel disseccamento delle foglie.

g) La quota delle spese di vigilanza per ogni ara di terreno coltivata a tabacco.

Art. 8.

Dichiarazioni per ottenere il permesso di seminagione.

La seminagione del tabacco verra' eseguita secondo le consuetudini locali; ma i coltivatori ne otterranno prima il permesso dall'Amministrazione.

La licenza di seminagione non sara' data a coloro che siano pregiudicati per contrabbando, o che ne abbiano dato fondati indizi.

Art. 9.

Norme per semenzai.

Le piantine, sia del semenzaio, che del vivaio non potranno trasportarsi altrove senza permesso degli Agenti dell'Amministrazione, in difetto del quale le piante saranno dichiarate in contrabbando, come provenienti da illecita seminagione.

L'esportazione delle piantine dal terreno in cui vennero educate, sara' concessa soltanto a coloro che posseggono gia' la licenza di coltivazione.

I semenzai dovranno cessare appena compiuta la piantagione, ed i vivai dopo l'epoca fissata dal Manifesto.

Rinvenendosi dei semenzai o vivai non autorizzati, oppure non distrutti alle epoche indicate nell'articolo precedente, i possessori incorreranno nella multa comminata dalla legge per la illecita seminazione.

Art. 10.

Dichiarazione per ottenere il permesso di coltivazione, e condizioni speciali del dichiarante.

Sono ammessi a fare la dichiarazione per la coltivazione del tabacco, tanto i proprietari, quanto gli affittuari ed i coloni dei terreni destinati alla coltura stessa, sempreche' (riguardo a questi ultimi) l'affitto comprenda un periodo di tempo non minore di un anno.

Le dichiarazioni saranno presentate in carta da bollo alle Direzioni delle Gabelle, distinte per ogni differente coltivatore, e dovranno contenere:

Il nome e cognome del petente, sia esso proprietario, affittuario o colono, e quello del coltivatore che sara' specialmente addetto alla piantagione.

La denominazione, la situazione, la natura, i confini, e la estensione precisa dei terreni che si destinano alla coltura del tabacco, e il numero di piante che si vogliono coltivare.

I locali di cura e custodia delle foglie fino alla consegna nei magazzini dell'Amministrazione.

Una formale dichiarazione di adempimento delle disposizioni, istruzioni ed obblighi imposti dall'Amministrazione.

Nelle dichiarazioni, di cui al § precedente, dovranno esporsi le garanzie che vengono offerte personalmente, o quelle delle persone che rispondono per l'esatto e completo adempimento degli obblighi contratti. In questo secondo caso, dovra' prodursi una dichiarazione del fideiussore, con cui si obblighi verso l'Amministrazione per la completa osservanza del presente Regolamento.

Art. 11.

Estensione dei terreni da coltivarasi.

Di regola non si concede licenza di coltivazione per una quantità minore di 2,000 piante, né maggiore di 20,000.

In circostanze speciali potrà il Ministero provvedere altrimenti.

Art. 12.

Accettazione delle dichiarazioni, e verifica dei terreni.

Le dichiarazioni che si riconosceranno regolari e complete, saranno trascritte in un registro, secondo l'ordine con cui furono presentate.

Le dichiarazioni incomplete o difettose, saranno respinte. Se la garanzia offerta non è accettabile, si prefiggerà un termine per sostituirla con altra idonea.

Spirato il termine per la presentazione delle dichiarazioni, verranno chiusi i registri d'iscrizione, e si procederà alla verifica dei terreni, ed alla ricognizione degli altri dati in esso esposti.

Art. 13.

Commissione per la coltivazione del tabacco.

In ogni Provincia dov'è autorizzata la coltivazione del tabacco, sarà istituita una commissione presieduta dal Prefetto della Provincia, e composta del Direttore delle Gabelle, o dell'Ispettore delegato, di un altro Impiegato dell'Amministrazione finanziaria incaricato di sostenere l'ufficio di Segretario relatore, e di due delegati dal Consiglio Provinciale, ai quali è commesso il mandato di rappresentare i coltivatori.

Questi delegati non dovranno essere direttamente né indirettamente interessati nella coltivazione del tabacco.

La Commissione esamina le dichiarazioni coi risultati delle verificazioni praticate, i titoli dei dichiaranti, e sceglie tra essi gli idonei ad ottenere la facoltà della coltivazione.

Saranno preferiti i primi in ordine di data di presentazione della dichiarazione, ed esclusi:

a) Coloro i cui terreni non siano stati preparati per l'epoca stabilita dal Manifesto, o non fossero riconosciuti atti a produrre buoni tabacchi.

b) Coloro che non avessero locali sufficienti e adatti per la cura e custodia dei prodotti.

c) Coloro che per due successive raccolte avessero dato qualita' infime di tabacco.

d) Coloro che avendo per due anni consecutivi ottenuto un permesso di coltivazione, non ne avessero profittato, od avessero piantato meno di tre quarti del numero di piante accordato.

e) Coloro che non avessero adempiuto alle condizioni prescritte dal presente Regolamento e dalle conseguenti istruzioni speciali.

f) Coloro che si fossero resi colpevoli di contrabbando, o ne avessero dato fondati indizi.

Quando il complesso delle quantita' richieste superasse il numero di piante concesso dall'Amministrazione, le dichiarazioni saranno ridotte in misura corrispondente.

Art. 14.

Note delle concessioni; reclami sulle stesse; consegna delle licenze.

Le note dei concessionari con le opportune indicazioni, saranno pubblicate in ciascun Comune per otto giorni consecutivi.

Nei successivi otto giorni saranno ammessi reclami sulle concessioni fatte.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente, riunite in una seconda tornata, discuteranno sui reclami presentati, e rettificheranno, se occorre, le note pubblicate.

Sui reclami contro le deliberazioni della Commissione, decide il Consiglio di Prefettura. Sui reclami contro le deliberazioni di quest'ultimo, decide il Ministro delle Finanze.

Le licenze di coltivazione saranno per cura delle Direzioni delle Gabelle distribuite agl'interessati nel modo che reputeranno piu' opportuno.

Art. 15.

Norme per le piantagioni.

Le piantagioni si faranno in conformita' delle norme che saranno dichiarate nei Manifesti, e secondo le speciali istruzioni che verranno comunicate ai coltivatori.

Il trapiantamento si dovra' fare di seguito e senza interruzione.

Nel numero massimo di foglie che sara' dai Manifesti determinato per ciascuna pianta, non saranno comprese le foglie della corona piu' bassa rasente il terreno, denominate comunemente fogliacce, foglie di terra, e foglie morte; le quali saranno distrutte, siccome e' ulteriormente prescritto nel presente regolamento.

Sara' permessa in luoghi separati e ben riparati la coltivazione di piante madri per la riproduzione della semente.

Il loro numero sara' determinato dalle Direzioni in proporzione all'effettivo di ciascuna piantagione, e fara' parte dell'addebito.

Art. 16.

Verificazioni ordinarie sul campo; raccolta e cura delle foglie.

Le verificazioni ordinarie sul campo della coltivazione sono tre.

La prima che riguarda la contazione numerica delle piante, avra' luogo al momento in cui saranno distrutti i semenzai e vivai.

La seconda dopo la cimatura delle piante, per riconoscerne l'integrita' ed accertare il numero delle foglie da consegnarsi all'Amministrazione.

La terza dopo il raccolto, per assicurare lo svelimento e l'abbruciamento degli steli delle piante.

Ognuna di queste operazioni dovra' constare da regolare processo verbale, col concorso di due testimoni.

Se nella prima verifica fosse trovato un numero di piante che superasse del decimo la quantita' autorizzata, si fara' sveltire il

di piu', indicando il fatto nel verbale, affinche' sia inflitta la multa stabilita per la illecita coltivazione.

Dovra' essere tenuto esatto conto delle piante che vanno a deperire prima della seconda verifica, per darne regolare scarico al coltivatore sopra il verbale di 1^a verifica.

E' vietata la raccolta delle foglie prima che sia determinato il loro numero.

Trovandosene nei disseccatoi od altrove, il coltivatore incorrera' nelle pene di contrabbando.

Dovra' tenersi conto dei frantumi delle foglie, che derivano dal loro stendimento ed essiccazione con obbligo ai coltivatori di consegnarli al magazzino di ricevimento.

Compiuto il raccolto delle foglie, sara' proceduto all'abbruciamento degli steli denudati, per il quale e' concesso ai coltivatori l'abbuono del 10 p. % sopra il prezzo d'acquisto.

Ove il numero degli steli, all'atto della loro distruzione, non corrisponda a quello delle piante verificate, il coltivatore perdera' il diritto di percepire l'abbuono prementovato.

Art. 17.

Danni fortuiti sulle piantagioni.

Se una coltivazione venisse in tutto od in parte danneggiata dalla grandine o da altri infortuni, il coltivatore dovra' immediatamente richiedere l'Agente dell'Amministrazione, affinche' mediante processo verbale siano determinati i danni, e fatto il discarico sul debito della foglia.

Contemporaneamente saranno distrutte tutte le foglie danneggiate.

Art. 18.

Deficienze di piante o di foglie.

Se nel corso della coltivazione si venissero a constatare mancanze di piante intiere, ovvero di foglie, si terra' conto del numero rispettivo di queste ultime, e se ne stendera' verbale da riprendersi

in conto all'atto della consegna delle partite di tabacco nei magazzini di ricevimento, per la calcolazione del peso, e per l'applicazione delle penalita' o dei compensi stabiliti.

Il numero delle foglie per le piante mancanti, sara' ragguagliato alla media che risultera' dall'atto di seconda verificaione.

Non si concede discarico per causa di furto, se l'Autorita' giudiziaria non ne abbia condannato l'autore.

Art. 19.

Riduzione delle foglie in mazzi per la consegna nei magazzini di ricevimento.

Allorche' le foglie si troveranno sufficientemente disseccate, il coltivatore le ridurra', secondo le consuetudini locali, in mazzi composti del numero di foglie che sara' determinato nei Manifesti, avvertendo di formare ciascun mazzo con foglie eguali in grandezza, integrita', colore e sostanza.

Compiuta la riduzione in mazzi, l'Agente dell'Amministrazione dovra' accertarne per verbale la composizione regolare, la quantita' ed il grado di essiccazione.

Di regola non potra' spedirsi al magazzino di ricevimento una partita di tabacco, prima che siano decorsi otto giorni dalla data della compiuta formazione dei mazzi.

Il trasporto del tabacco al magazzino di ricevimento sara' a carico del coltivatore.

Occorrendo per qualsiasi circostanza cambiare i locali di conservazione e disseccamento dei tabacchi, il tramutamento di questi dovra' essere autorizzato dagli Agenti dell'Amministrazione con permesso scritto.

Ove per sospetto di abusi o per altre ragioni di vigilanza, gli Agenti dell'Amministrazione credano opportuno di far ritirare e tenere in custodia qualche partita di tabacco, quando pure non siano ancora formati i mazzi, ne' aperto il magazzino di ricevimento, il coltivatore non potra' rifiutarvisi; avra' pero' diritto di accedere nel magazzino di custodia coll'assistenza degli invigilatori, per attendere alle operazioni necessarie per il disseccamento e stagionatura del genere.

Art. 20.

Ricevimento delle partite di tabacco.

Prima che siano aperti i magazzini di ricevimento, saranno per opera dei Capi di servizio levati a sorte dai locali di conservazione, sopra le partite coltivate dai piu' esperti produttori, alcuni fascicoli di tabacco, sui quali i periti addetti al ricevimento sceglieranno i tipi per la classificazione.

Sara' inoltre in facolta' degli Uffici dirigenti prelevare campioni, compiuto il raccolto, sopra le partite per le quali si avessero sospetti di sostituzione di foglie o di altri consimili abusi.

Le operazioni di ricevimento delle partite di tabacco, saranno dirette da un Capo d'ufficio incaricato, sussidiato da altri Agenti, compreso un perito dell'Amministrazione.

Potra' concorrervi inoltre per rappresentare l'interesse dei coltivatori, ed a carico di questi, un perito delegato dal Consiglio Provinciale, o per esso dall'Ufficio di Prefettura.

Per ciascuna partita di tabacco, dovra' anzi tutto verificarsi se la quantita' delle foglie corrisponda a quella accertata coll'atto di 2^a verificaione.

La quantita' delle foglie consegnate si desumera' dalla loro enumerazione praticata in un determinato numero di mazzi, posti a confronto con l'intera partita.

I periti di comune accordo, procederanno al confronto delle foglie coi tipi ed alla loro ripartizione, secondo le classi distinte nel Manifesto.

Le foglie immature o deteriorate saranno dichiarate fuori classe ed immediatamente bruciate.

Se si rinvenissero frammiste nei mazzi foglie di classi differenti, i mazzi stessi saranno posti nella classe cui appartenerebbero le foglie riconosciute inferiori.

Non saranno ammesse a discarico del coltivatore le foglie che debbono, a termini del regolamento, essere distrutte e che si riconoscessero introdotte nei mazzi per sostituire altre di migliore qualita'.

I frantumi di foglia non si calcolano a sdebito delle foglie mancanti. Ove siano giudicati capaci d'impiego, se ne paghera' il prezzo stabilito per l'infima classe.

Al peso delle foglie sara' applicata la tara del 4 p. % per le legature dei mazzi, quando non fossero delle stesse foglie di tabacco, indipendentemente dalle tare per i cali ordinari di peso o per altre cause speciali.

Potra' il Direttore Generale delle Gabelle concedere un aumento sul prezzo ordinario, non maggiore del 20 p. % a titolo di premio per le qualita' di foglie che saranno giudicate di bonta' eccezionale e superiore ai caratteri ordinari della prima classe.

Ove i periti non si accordassero sulla classificazione, le partite di tabacco su cui cadono le eccezioni verranno depositate in apposito locale separato, provocando il giudizio di un arbitro, che verra' nominato dal Prefetto della Provincia d'accordo col Direttore delle Gabelle, e la cui decisione sara' inappellabile.

Art. 21.

Comminatoria per trascurata coltivazione.

Se i coltivatori trascurassero di eseguire a tempo debito i lavori di nettamento del terreno, come altresì la rimozione dei germogli e delle gemme delle piante, od in generale omettessero alcuna delle operazioni per essi obbligatorie, gli Agenti dell'Amministrazione dovranno farle compiere a carico dei coltivatori trascurati o renitenti, addebitando loro con processo verbale l'ammontare della spesa occorsa, che sara' trattenuto sul prezzo di acquisto delle foglie.

Art. 22.

Visite straordinarie nei terreni e nei locali di conservazione delle foglie.

Gli Agenti dell'Amministrazione hanno sempre facolta' di visitare i terreni coltivati a tabacco ed i locali in cui le foglie si disseccano e si custodiscono, anche dopo effettuata la consegna.

Se il coltivatore non assistesse alla visita, o non fosse rappresentato da un suo delegato, i verbali saranno firmati dai soli

Agenti dell'Amministrazione, i quali faranno cenno dell'assenza degl'interessati.

Art. 23.

Contravvenzioni.

Risarcimento per mancanze di foglie.

La seminagione e la coltivazione del tabacco fatte senza licenza, saranno punite colle multe stabilite dall'art. 36 della legge suddetta.

Contro chiunque fosse scoperto detentore di tabacco fuori dei tempi, luoghi e circostanze previsti ed autorizzati dal presente regolamento, sara' applicata la pena del contrabbando comminata per la produzione illegale dall'art. 28 § I° della legge predetta.

La stessa pena sara' applicata ai coltivatori colpevoli di sottrazione fraudolenta di foglie ed ai loro complici.

In questo caso il peso delle foglie sottratte sara' ragguagliato in proporzione di quello della foglia consegnata e qualora tutta la foglia fosse stata sottratta, tale peso sara' computato con riguardo alla qualita' dichiarata, ed al peso medio dei prodotti congeneri consegnati dai coltivatori del piu' vicino luogo.

Quando non si abbiano prove o indizi certi di sottrazione, le foglie che si riconosceranno mancanti alla consegna delle partite, saranno considerate come se fossero di 1^a qualita', e si riterra' sul pagamento il triplo ammontare del relativo prezzo, a titolo di risarcimento dei danni che da siffatte deficienze derivano all'Amministrazione. Il loro peso sara' computato in proporzione di numero sopra il peso della foglia consegnata.

CAPO II.

Coltivazione e consegna delle foglie per l'esportazione.

Art. 24.

Domande e licenze per la coltivazione.

Tutte le disposizioni sulla coltivazione dei tabacchi ad uso

dell'Amministrazione, sono applicate alla coltivazione di quelli che devono essere esportati.

Non si rilasciera' licenza per l'esportazione a chi coltivi per uso delle Manifatture dello Stato.

Le domande per essa saranno presentate nel termine prefisso per le altre.

Il Ministro delle Finanze determinera' ogni anno, e prima della presentazione delle domande, il numero delle piante da coltivarsi.

Saranno preferiti coloro che avranno dato antecedentemente i migliori prodotti.

Il raccolto dovra' integralmente e ben disseccato, consegnarsi al magazzino della Finanza, e rimanervi in deposito fino all'esportazione. Sara' pero' sempre in facolta' dell'Amministrazione di acquistarlo per uso delle Manifatture dello Stato ogni qualvolta lo reputi conveniente o necessario, corrispondendone al proprietario il prezzo fissato nei Manifesti dell'annata cui il tabacco appartiene.

Art. 25.

Consegna per deposito delle foglie.

All'atto della consegna gl'Impiegati dell'Amministrazione, in presenza del proprietario o suo rappresentante, e con processo verbale da essi sottoscritto, verificheranno la quantita', qualita' e peso delle foglie.

Sara' rilasciata una ricevuta al deponente, dopo che egli avra' messa la sua firma sul registro a matrice.

Per ogni differenza di qualita' o quantita' tra le foglie consegnate e quelle riconosciute nella seconda verifica, sara' fatto verbale di contravvenzione.

Art. 26.

Norme pel deposito.

Pel deposito dei tabacchi nei magazzini, purché non sia

diversamente stabilito nel presente regolamento, saranno applicate le disposizioni stesse relative ai depositi sotto diretta custodia della Dogana, e saranno pagati i diritti di magazzinaggio nella misura stabilita dalla tariffa doganale.

All'atto del ricevimento, il tabacco sara' riposto in balle a carico dei coltivatori, e queste assicurate con bollo a piombo, inscrivendo sopra ciascuna il nome del proprietario.

L'Amministrazione non assume veruna responsabilita' per il calo, e per qualunque deterioramento che avvenisse nel tabacco.

Art. 27.

Registri a partita dei depositari.

Per ciascun proprietario il Magazziniere aprira' una partita separata nel registro di magazzino, e vi annotera' il numero delle balle depositate, il peso di ciascuna, i guasti che presentassero, il giorno della loro estrazione, lo scarico del numero e peso di esse.

Art. 28.

Modo di ritiro dei tabacchi dai magazzini.

Il ritiro delle foglie non viene accordato se non per la immediata esportazione all'estero.

A tale effetto il proprietario presentera' speciale dichiarazione corredata della bolletta di deposito, rilasciatagli come all'art. 25, a tergo della quale dovra' fare la ricevuta del tabacco che ritira.

Se non venisse levata l'intera partita del tabacco depositato, la bolletta rimarra' al deponente, ma l'Ufficio vi dichiarera' a tergo la quantita' prelevata, facendo sul registro una conforme annotazione che sara' sottoscritta dal proprietario.

Non si permette il deposito per piu' d'un anno dalla immissione nei magazzini. Trascorso questo termine, i tabacchi saranno acquistati dall'Amministrazione ai prezzi del raccolto cui appartengono, con la deduzione del venti per cento.

Se le foglie fossero di qualita' inferiore a quelle dell'ultima classe del raccolto, saranno distrutte.

Art. 29.

Cauzione da prestarsi pel ritiramento.

Per riprendere i tabacchi dai magazzini sara' data una cauzione di lire dieci per ogni chilogramma, e da prestarsi presso l'Ufficio del magazzino, con deposito in danaro, o in rendita dello Stato inscritta nel Gran Libro, o con benevisa fideiussione.

Il Magazziniere dara' la corrispondente bolletta di cauzione, che sara' svincolata in tutto o in parte per le quantita' realmente imbarcate.

TITOLO III.

Importazione.

CAPO I.

Art. 30.

Porti aperti all'importazione.

Tranne i casi di forza maggiore, i bastimenti carichi in tutto od in parte di tabacchi in foglia o fabbricati provenienti dall'estero potranno approdare per solo deposito doganale o transito nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Genova, Livorno, Napoli.

I bastimenti carichi in tutto o in parte di sale non potranno approdare in verun porto, se non nei casi di forza maggiore o in quelli preveduti dal titolo seguente per le operazioni di transito.

I bastimenti con carichi di sale o tabacchi per conto dello Stato, non potranno approdare che nei porti indicati dall'Amministrazione.

Art. 31.

Giustificazione dell'approdo per forza maggiore.

I casi di forza maggiore dovranno essere legalmente giustificati avanti le competenti Autorita' giudiziarie, e in contraddittorio del Ricevitore della Dogana o di chi per esso.

Art. 32.

Presentazione dell'atto comprovante la forza maggiore.

I Capitani di bastimento saranno tenuti a presentare alla Dogana, insieme al manifesto prescritto dall'art. 7 della legge sulla privativa, una copia autentica dell'atto comprovante la forza maggiore.

Se le deposizioni giudiziarie non potessero essere fatte prima del termine di quattr'ore, prefisso per la presentazione del manifesto alla Dogana, i Capitani dovranno cio' dichiarare sullo stesso manifesto, e adempiere immediatamente dopo alla mancata formalita'.

Art. 33.

Permanenza nei porti non autorizzati per gli approdi.

Ai bastimenti carichi di sale o tabacco che entrassero in porti non autorizzati per gli approdi, e' vietato di fare operazioni di carico e scarico. Durante la loro permanenza in porto, saranno vigilati da guardie tenute a bordo a spese del Capitano.

Art. 34.

Provviste di bordo e cautele per esse.

Sono eccettuati da queste disposizioni i bastimenti che avessero sale o tabacco per la piccola provvista di bordo, proporzionalmente al bisogno dell'equipaggio o all'uso personale dei viaggiatori.

Nel manifesto le provviste di bordo saranno indicate separatamente dalle merci e dai generi di privativa che compongono il carico, e verranno specificate in qualita' e quantita'.

Gli Agenti doganali visitando il bastimento verificheranno le qualita' e quantita' delle provviste di bordo, e chiudendole in luogo sicuro non le riconsegneranno che all'atto della partenza.

Se questa cautela non paresse sufficiente, le dette provviste di bordo saranno depositate nei magazzini della Dogana senza alcun

diritto di magazzinaggio.

Art. 35.

Partenza dai porti dopo l'approdo non autorizzato.

I Capitani che entrassero in porti non aperti ai legni con carico di generi di privativa, non potranno ripartire per altro porto dello Stato prima d'aver ottenuta dalla Dogana la bolletta di cauzione per generi di privativa che hanno a bordo.

Se l'approdo avvenne per forza maggiore, per bastimenti di portata superiore a 50 tonnellate basterà il lascia-passare in luogo della bolletta di cauzione.

Art. 36.

Tabacchi di Sicilia.

I tabacchi o in foglia o lavorati provenienti Sicilia sono, nella loro importazione, parificati agli esteri.

CAPO II.

Dello sbarco.

Art. 37.

Assistenza allo sbarco ed al trasbordo.

Lo sbarco dei sali e dei tabacchi si farà con permesso della Dogana e con la continua assistenza degli Agenti doganali, i quali, terminato lo sbarco, si accerteranno se a bordo del bastimento esistano altri generi di privativa, e ne faranno speciale annotazione sul manifesto presentato alla Dogana.

Le stesse formalità dovranno essere osservate per il trasbordo.

Art. 38.

Differenze nel carico.

Se in confronto del manifesto fosse trovata qualche differenza in piu' od in meno nel numero dei colli di tabacco che formano il carico, o nel sale una differenza maggiore del 2 p. %, ne sara' fatto processo verbale dagli Agenti delle Gabelle, e vi si uniranno in copia autentica tutti i documenti necessari a stabilire il fatto e le circostanze tutte di tempo e di luogo.

Art. 39.

Prove delle sofferte avarie.

Quando sia accertato che la deficienza dipende da forza maggiore o da avarie sofferte nel viaggio, il Capo dell'Ufficio potra' sospendere di stendere il processo verbale.

In tal caso i Capitani presenteranno, oltre alle carte di bordo comprovanti la sofferta avaria, anche la copia autentica delle deposizioni fatte al Giudice competente prima di cominciare lo sbarco. Le Direzioni delle Gabelle, a cui gli Uffici dipendenti comunicheranno le prove delle predette mancanze, se nulla osti, potranno autorizzare lo scarico nel relativo registro, e nei casi dubbi provocheranno le disposizioni del Direttore Generale delle Gabelle.

CAPO III.

Importazione e sdoganamento di tabacchi per uso personale.

Art. 40.

Limite per le quantita' da importarsi.

L'importazione di tabacchi fabbricati, permessa per solo uso personale, si concede per le quantita' stabilite dalla tariffa doganale, sotto le condizioni ivi espresse, e per mezzo delle Dogane di primo ordine e di quelle di second'ordine della prima e seconda classe. Per le piccole quantita' non maggiori di cinque ettogrammi, sono autorizzate tutte le Dogane.

Le bollette d'entrata saranno emesse a nome di chi ne fece la richiesta. Nella bolletta saranno indicati il luogo di destinazione, il tempo e lo stradale per giungervi.

Pei tabacchi che si spediscono ad altra Dogana, dovra' essere dato previamente il permesso del Direttore delle Gabelle, quando la quantita' eccede i 4 chilogrammi.

Se la Dogana a cui si presentano i tabacchi fabbricati non e' autorizzata a sdoganarli, li respingera' all'estero a spese del proprietario, osservando le disposizioni stabilite per la loro riesportazione.

TITOLO IV.

Del transito.

Art. 41.

Autorizzazioni pel transito.

Pel transito dei tabacchi occorre il permesso del Direttore delle Gabelle del Compartimento ove e' la Dogana autorizzata per la quale si immettono.

Le sole Dogane di prim'ordine e di secondo ordine della prima e seconda classe sulla frontiera di mare e di terra, possono ammettere tabacchi in transito. La loro uscita dalla linea doganale, dopo aver traversato il territorio dello Stato, e' permessa per le sole Dogane di Susa, Pontechiasso, Campodolcino, Pontelagoscuro, Ancona, Bari, Brindisi, Napoli, Livorno, Genova e Savona.

Sono altresì autorizzate a permettere l'uscita dei tabacchi in transito la Dogana di Tirano pei soli tabacchi non lavorati, quelle di Arona e Sesto Calende pei tabacchi che escono per il Lago Maggiore sui Piroscafi, e quella di Desenzano pei tabacchi spediti colla strada ferrata.

L'uscita dei tabacchi in transito per via di mare e' permessa soltanto sui bastimenti di una portata maggiore di 50 tonnellate.

Art. 42.

Transito dei campioni.

Le Dogane di primo ordine e quelle di secondo ordine della prima e seconda classe, possono permettere, mediante cauzione, il transito dei campioni di tabacco, e dei tabacchi fabbricati che portano seco i

viaggiatori a traverso lo Stato, purché, tanto nell'uno come nell'altro caso, la quantità non ecceda i quattro chilogrammi.

Lo svincolo di tali transiti si farà da una Dogana appartenente alle classi suindicate.

Art. 43.

Transito dei sali.

La concessione del permesso pel transito dei sali a traverso lo Stato, è data dal Direttore Generale delle Gabelle.

Nell'atto di concessione saranno indicati volta per volta i cali ordinari detti di strada, avuto riguardo alla distanza da percorrere. S'indicheranno parimente le Dogane per le quali il sale dovrà passare nell'entrata e nell'uscita. In questi casi il sale sarà presentato in sacchi di tela forte, bene cuciti ed assicurati. Ognuno di questi sacchi dovrà contenere eguale quantità di sale.

Per detti transiti il Direttore Generale può stabilire altre cautele e formalità, o facendoli eseguire da una Ditta di notoria solvibilità, o esigendo la garanzia di un deposito per l'osservanza delle cautele imposte, e pel pagamento delle multe che si dovessero infliggere.

Verificandosi abusi, potranno essere rifiutati i permessi e sospese le spedizioni che fossero in corso.

Art. 44.

Garanzie per le bollette di cauzione.

Le garanzie da offerirsi per ottenere le bollette di cauzione, o pel transito, o pel passaggio da un deposito all'altro, saranno ragguagliate sul massimo delle somme stabilite per le multe dall'art. 24 della legge.

Art. 45.

Visita obbligatoria alle spedizioni in transito.

Nessuna spedizione di sali e tabacchi in transito potrà essere fatta con esenzione di visita, quando anche il trasporto si effettuasse col mezzo delle strade ferrate.

Per queste spedizioni dovrà presentarsi la dichiarazione scritta, secondo il disposto del Regolamento doganale e delle relative istruzioni disciplinari.

Art. 46.

Uscita dei generi di privativa in transito.

L'uscita dei generi di privativa in transito non può farsi da una dogana diversa da quella indicata nella bolletta di cauzione.

E però, nel caso che i generi siano presentati ad altro Ufficio, questo li tratterrà in deposito, riferendone subito alla Direzione delle Gabelle per le occorrenti determinazioni.

Art. 47.

Accertamento dell'identità dei colli che escono.

Nell'uscita dei generi di privativa per transito, gl'Impiegati useranno ogni più scrupolosa diligenza per accertarsi che i colli sieno gli identici segnati nella bolletta di cauzione da cui sono accompagnati.

TITOLO V.

Del deposito e della riesportazione.

Art. 48.

Ammissione e collocamento di tabacchi in deposito.

I soli porti indicati all'art. 30 ammetteranno tabacchi in deposito. Saranno questi collocati in magazzini sotto diretta custodia della Dogana, tenuti separati dalle altre merci, e assoggettati ai regolamenti speciali di detti magazzini.

Art. 49.

Spedizione da un deposito all'altro e riesportazione.

Per la spedizione dei tabacchi da un deposito all'altro si osserveranno le norme prescritte dal Regolamento doganale, e quelle stabilite nel titolo precedente sul transito.

Le riesportazioni per via di mare sono permesse soltanto sui bastimenti di una portata maggiore di cinquanta tonnellate.

Art. 50.

Diritto di riesportazione (ostellaggio).

Il diritto di riesportazione (ostellaggio) saru' liquidato a norma della tariffa doganale.

TITOLO VI.

Dell'esportazione.

Art. 51.

Esportazioni esenti da dazio.

L'esportazione per l'estero dei tabacchi fabbricati e dei sali, cosi' dalla terra ferma come dalle isole di Sicilia e Sardegna, e' esente da dazio, salvo pero' le eccezioni stipulate, mediante speciali convenzioni cogli appaltatori delle saline.

Art. 52.

Esportazione dei tabacchi nazionali in foglia.

L'esportazione dei tabacchi nazionali in foglia dai luoghi soggetti a privativa si fara' solamente col mezzo delle Dogane marittime indicate dall'articolo 41, e sopra bastimenti di portata superiore alle 50 tonnellate.

TITOLO VII.

Circolazione, deposito e cabottaggio.

Art. 53.

Trasporto dei tabacchi esteri.

Il trasporto dei tabacchi che si immettono dall'estero per uso personale, deve farsi in cassette o pacchi col sigillo della Dogana, da conservarsi fino alla destinazione, quando la quantita' superi un chilogramma.

In difetto di cio' la bolletta consegnata giusta l'art. 11 della legge non sara' valida a coprire il genere.

Art. 54.

Validita' della bolletta per tabacchi esteri.

La bolletta comprovante il pagamento dei diritti pei tabacchi esteri immessi per uso personale, deve essere intestata al nome di chi li trasporta o li custodisce, o di colui che sia al servizio del proprietario, o provi averne ricevuto l'incarico dal proprietario.

Non sara' valida una bolletta che fosse intestata ad altro nome, o pella quale fosse scaduto un mese dalla sua data, pei tabacchi che possono introdursi in quantita' non maggiore di cinque ettogrammi, o fossero scaduti sei mesi pei tabacchi che possono introdursi in quantita' maggiori.

Art. 55.

Tabacchi e sali nazionali trasportati dai rivenditori e dagli appaltatori.

I sali e i tabacchi spediti ai magazzini di spedizione e di vendita, o somministrati da questi ultimi ai rivenditori, dovranno sempre essere accompagnati dalle bollette di spedizione o di vendita prescritte, secondo i casi, da speciali disposizioni. Tali bollette terranno luogo della bolletta prescritta pel trasporto di tali generi dagli articoli 13 e 14 della legge sulle private. Le medesime non possono servire per iscopi diversi da quelli pei quali furono emesse.

Art. 56.

Bolletta pel trasporto e deposito dei sali e tabacchi nazionali.

Pei sali e tabacchi nazionali acquistati per proprio uso dai privati, in quantita' vincolata a documento, sara' data una particolare bolletta di circolazione e di deposito che accompagnera' il genere fino al luogo di destinazione, e che ne legittimera' il deposito nel luogo stesso.

La bolletta sara' intestata al nome di chi acquista il genere, o del suo domestico o di altro suo agente conosciuto a cui ne abbia dato l'incarico.

Una bolletta intestata ad altro nome non potra' servire a giustificazione del trasporto o del deposito dei generi trovati.

Art. 57.

Formalita' nel dare la bolletta di circolazione e di deposito.

Pei sali e tabacchi venduti direttamente dal Magazziniere o dallo spacciatore allo ingrosso nei casi dalla legge permessi, la bolletta sara' dal medesimo rilasciata, con indicazione della data e del numero della bolletta di vendita sotto cui ne e' stato pagato il prezzo.

Pei sali e tabacchi venduti dai Rivenditori, la bolletta sara' data o dalla Dogana, o dal Magazziniere delle private o dallo spacciatore allo ingrosso piu' prossimi, dietro presentazione del certificato del Rivenditore presso il quale sono stati acquistati i generi.

Con Decreto ministeriale si potranno autorizzare altri Uffici a dare tali bollette.

Pei sali a prezzi di eccezione le bollette saranno rilasciate anche dai Rivenditori che ricevessero dal Direttore Generale delle Gabelle speciale autorizzazione di venderli.

Prima di consegnare la bolletta, sara' accertato che i generi esistono presso chi ne fa domanda, che sono provenienti dalla Regia dello Stato, e che i tabacchi od i sali raffinati trovansi involti e custoditi nel modo e nello stato in cui si vendono dall'amministrazione.

Art. 58.

Termini pel trasporto di sali e tabacchi nazionali.

Nella bolletta di circolazione e di deposito che si consegna, in conformita' alle precedenti disposizioni pei sali e pei tabacchi nazionali, sara' indicato il luogo di destinazione ed il termine realmente necessario per giungervi, avuto riguardo alla strada da percorrere ed ai mezzi di trasporto.

In detta bolletta si indichera' pure il tempo durante il quale essa varra' per deposito; tempo che non potra' mai eccedere i quattro mesi pel sale, e che potra' essere indeterminato per i tabacchi nazionali. Nel termine fissato pel deposito non verra' calcolato il tempo fissato pel trasporto.

Art. 59.

Trasporto dei sali e tabacchi nazionali dal luogo di deposito.

Il possessore di sali e di tabacchi nazionali, il quale da un luogo volesse trasportarli ad un altro dovra' farne dimanda al prossimo Ufficio autorizzato a rilasciare le suddette bollette, presentando la bolletta di circolazione e di deposito che copre i generi.

L'Ufficio suddetto, se nulla si oppone, rende valida la bolletta pel trasporto al nuovo luogo di destinazione nel modo accennato all'articolo precedente.

Pero' non dara' il permesso del trasporto, qualora il termine per la validita' della bolletta fosse scaduto.

Le stesse formalita' saranno adempiute per ogni successivo trasporto.

Art. 60.

Cabottaggio di sali e tabacchi dalla Sicilia e dalla Sardegna.

Sono sottoposti a bolletta di cauzione i tabacchi che si trasportano in cabottaggio da un punto all'altro della Sicilia, non

che i sali che dalla Sardegna, ed i sali e tabacchi che dalla Sicilia si spediscono nelle altre isole o nel continente.

Ne sono esenti le quantità di tabacco non maggiori di due chilogrammi.

Le Dogane di Sicilia non daranno bollette di cauzione pei tabacchi in foglia o lavorati, se non pei porti indicati all'art. 30 del presente Regolamento, salvo il caso che l'Amministrazione faccia spedizioni per proprio conto.

Pei tabacchi destinati ad uso privato, ed in quantità superiore a due chilogrammi, saranno date bollette di cauzione anche per le Dogane autorizzate alla relativa importazione.

La cauzione deve darsi pel prezzo di vendita, secondo le tariffe, e per le relative multe.

I detti Uffici e quelli della Sardegna non daranno le bollette di cauzione pei sali, senza il permesso del Direttore Generale delle Gabelle, e con le norme che saranno dal medesimo stabilite.

Art. 61.

Cabotaggio di tabacchi nazionali in foglia.

E' pure soggetto a bolletta di cauzione il trasporto in cabottaggio di tabacchi nazionali in foglia dall'uno all'altro dei porti indicati nell'art. 30.

Art. 62.

Cabottaggio di tabacchi nazionali lavorati.

I tabacchi nazionali lavorati che vanno in cabottaggio tra i vari porti del continente o delle isole dove e' vigente la privativa, dovranno trovarsi nei pacchi con cui vengono messi in vendita dalle manifatture nazionali, e i recipienti che li contengono dovranno essere piombati dalla Dogana.

Saranno inoltre detti tabacchi accompagnati dalla bolletta di circolazione che si da' nei modi prescritti dai precedenti articoli, la quale terra' luogo di lascia-passare, e dovra' al momento dell'imbarco riportare il visto imbarcare.

Non e' soggetto a bolletta il tabacco nazionale che seco trasportano i viaggiatori per proprio uso in quantita' non superiore a 2 chilogrammi.

Art. 63.

Vietata circolazione di sali lungo il confine.

Non e' permessa la circolazione dei sali con barche lungo i lidi del mare, le sponde dei laghi e fiumi promiscui, tranne che pel servizio dell'Amministrazione delle private, o pei sali destinati alle rivendite, il trasporto dei quali sara' fatto in sacchi piombati e accompagnati dalla bolletta di vendita e dal lascia-passare.

Art. 64.

Piombatura dei colli pei tabacchi in cabottaggio.

La formalita' del piombamento prescritta dal precedente art. 62, pei trasporti da un porto all'altro del Regno, e' applicabile tanto ai tabacchi nazionali quanto agli esteri, ai tabacchi che si levano dai depositi come a quelli che escono dai porti senza essere stati scaricati, o dopo essere stati trasbordati.

In questi due ultimi casi, sulla domanda del Capitano o dello spedite, il piombo dovra' essere applicato a bordo dei bastimenti.

Se i tabacchi sono esteri, si da' la bolletta di cauzione, qualunque sia la portata del bastimento nel quale sono caricati.

TITOLO VIII.

Deposito del sale nella Sicilia.

Art. 65.

Permessi pei depositi.

I permessi che i Direttori delle Gabelle daranno, a norma dell'art. 17 della legge, per depositi di sali nelle zone doganali delle provincie di Siracusa, Catania e Messina, e nelle isole che fanno

parte di quest'ultima provincia, saranno accordati su regolare domanda fatta in carta con bollo, ed indicante:

- 1.° Il nome, cognome, e domicilio del richiedente.
- 2.° Il luogo dove intende di tenere il deposito.
- 3.° La quantita' massima del sale che vuole tenere in deposito.

Tali permessi non saranno pero' conceduti a chi fosse stato condannato per contrabbando prima che dalla condanna non siano scorsi cinque anni.

Sara' negato il permesso quando si tema che il deposito possa servire al contrabbando o s'intenda stabilirlo presso il lido del mare.

Il permesso dura un anno e puo' rinnovarsi; sara' dato in iscritto, e conterra' tutte le cautele necessarie ad impedire le estrazioni furtive.

I locali di deposito avranno una sola porta, e le finestre saranno munite di barre e grate in ferro.

Art. 66.

Registri di deposito.

Presso l'Ufficio doganale, o in mancanza di questo presso il piu' vicino posto d'osservazione, sara' tenuto un registro dei permessi e delle quantita' accordate per deposito.

I proprietari dei depositi notificheranno ai detti Uffici e posti tutti i movimenti d'entrata e d'uscita del sale per le annotazioni sui registri. Con la denuncia d'uscita s'indichera' la destinazione del sale.

Tutte le immissioni del genere nei depositi si faranno in presenza degli agenti doganali, i quali avranno sempre dritto di verificare lo stato dei depositi secondo gli ordini ricevuti dai loro Capi rispettivi.

Art. 67.

Decadimento dal permesso.

Ogni contravvenzione che importi una multa maggiore di trecento lire, fa decadere dal permesso di deposito.

TITOLO IX.

Dei magazzini delle rivendite

CAPO I.

Art. 68.

Magazzini di spedizione e di vendita.

Pel servizio delle private vi saranno, oltre i magazzini di deposito dei tabacchi greggi per le manifatture, regolati dal Decreto Reale 22 gennaio 1865:

- 1.° Magazzini di spedizione dei tabacchi lavorati;
- 2.° Magazzini di spedizione dei sali;
- 3.° Magazzini di vendita dei sali e tabacchi;
- 4.° Spacci all'ingrosso dei sali e tabacchi.

Per eccezionali condizioni di servizio i magazzini di vendita potranno essere incaricati della spedizione dei sali e dei tabacchi.

I magazzini dipenderanno immediatamente dal Direttore delle Gabelle, nel cui compartimento si trovano.

Art. 69.

Attribuzioni dei magazzini.

I magazzini di spedizione dei tabacchi lavorati ricevono i generi dalle manifatture dello Stato, e li distribuiscono ai magazzini di vendita ed agli spacciatori allo ingrosso che sono nella rispettiva circoscrizione.

Quelli di spedizione dei sali sono provveduti o dalle saline dello Stato o da coloro con cui il Governo avesse stipulato contratti di fornitura.

Gli accennati magazzini somministrano il sale ai magazzini di vendita ed agli spacciatori allo ingrosso.

I magazzini di vendita e gli spacciatori allo ingrosso provvedono i generi ai rivenditori di un determinato circondario.

Art. 70.

Apertura dei magazzini.

I magazzini delle private rimarranno aperti nelle ore consuete, secondo gli usi locali, salvo le modificazioni prescritte dal Direttore Generale delle Gabelle.

Art. 71.

Sede dei magazzini.

Il numero e la sede dei magazzini e degli spacci allo ingrosso dei sali e dei tabacchi saranno determinati con Decreto Reale.

Per Decreto Reale si potranno sopprimere, o concentrare i magazzini e gli spacci allo ingrosso già esistenti od instituirne nuovi secondo i bisogni del servizio.

Art. 72.

Personale.

Pel servizio dei magazzini vi saranno magazzinieri, verificatori, commessi e pesatori.

In ogni magazzino vi sarà un magazziniere.

I verificatori ed i commessi sono destinati in servizio dei magazzini di spedizione dei tabacchi e dei sali, in quelli di vendita dei sali, e in altri principali magazzini di vendita de' tabacchi e dei sali.

I pesatori sono applicati ai magazzini di spedizione dei sali.

I magazzinieri saranno nominati per Decreto Reale.

Il Ministro delle Finanze nomina i verificatori;

Il Direttore Generale delle Gabelle nomina i commessi ed i pesatori.

La destinazione dei magazzinieri vien fatta dal Ministro, quella degli altri impiegati e dei pesatori dal Direttore Generale delle Gabelle.

Art. 73.

Emolumenti.

I magazzinieri di spedizione dei tabacchi e dei sali e quelli di vendita dei sali avranno uno stipendio fisso annuo che sara' di quattro classi, cioe' di L. 4,000, 3,500, 3,000 e 2,600.

Gli altri magazzinieri saranno pagati a soldo fisso e ad aggio commisurato soltanto sulla vendita dei tabacchi. Il soldo fisso sara' di due classi di L. 1,200, e L. 1,000. Avranno il soldo della prima classe quelli che giusta l'art. 80 sono tenuti a prestare la cauzione di L. 20,000, o che oltre alla vendita sono incaricati della spedizione dei sali o dei tabacchi, o del deposito delle polveri da fuoco.

Agli altri sara' corrisposto quello della seconda classe.

L'aggio sara' in ragione di

L. 2 per cento sulle prime L. 50,000

» 1 » dalle 50,000 alle » 100,000

» 1/2 » » 100,000 » » 200,000

» 1/4 » » 200,000 » » 500,000

» 1/8 » sulle somme maggiori.

Non avranno pero' diritto ad aggio pel servizio della spedizione dei tabacchi che per avventura fosse concentrato in quello di vendita.

I verificatori ed i commessi avranno uno stipendio fisso che sara' di 3 classi e cioe' di L. 2,000, 1,800 e 1,600 pei verificatori, e di L. 1,500, 1,200 e 1,000 pei commessi.

I pesatori avranno uno stipendio fisso che sara' di quattro classi

di L. 1,000, 900, 800 e 720.

Art. 74.

Compensi ed indennita'.

Ai magazzinieri di spedizione dei sali, sara' accordato un compenso di lire cinque per ogni 100 quintali di sale pel servizio di facchinaggio nell'interno dei magazzini.

Agli altri magazzinieri sara' corrisposta un'indennita' annua pel facchinaggio, per la pesatura e distribuzione dei generi, per le spese d'ufficio e pel trasporto del danaro.

Tali indennita' saranno fissate dal Ministro delle Finanze.

Nelle indennita' per la pesatura, distribuzione e facchinaggio si comprendera' :

a) la pesatura dei sali e dei tabacchi che si immettono nei magazzini;

b) l'apertura delle casse e il collocamento dei tabacchi negli scaffali;

c) la distribuzione dei tabacchi a rivenditori;

d) il facchinaggio nell'interno del magazzino per la vendita del sale;

e) la pesatura del sale che si spaccia ai rivenditori, o ad altre persone.

Nelle spese d'ufficio saranno comprese quelle necessarie:

a) alla polizia, illuminazione e riscaldamento dei locali;

b) agli oggetti di cancelleria;

c) agli utensili necessari pel movimento dei sali e dei tabacchi nei magazzini, in quanto non sieno a carico degli imprenditori dei trasporti.

La indennita' pel trasporto del danaro sara' accordata ai soli magazzinieri di vendita che non si trovano nella localita', ove ha sede l'Ufficio in cui fanno il versamento.

Il Direttore Compartimentale delle Gabelle potra', per gravi motivi, esigere dal Magazziniere il licenziamento di qualcuna delle persone da lui addette al servizio del magazzino.

Art. 75.

Spese che sono a carico dello Stato.

Saranno a carico delle Finanze dello Stato il trasporto dei generi ai magazzini di spedizione ed a quelli di vendita ed agli spacci allo ingrosso, come pure la provvista e la manutenzione dei locali, mobili, i pesi, i sacchi e le casse pel servizio dei magazzini stessi.

Art. 76.

Trattamento per nuova nomina o cambio di residenza.

Agli impiegati a stipendio fisso nominati magazzinieri a stipendio fisso ed aggio, ed ai magazzinieri di questa categoria trasferiti ad altra residenza verranno corrisposti, oltre il nuovo stipendio, due terzi degli aggi fissati nel decreto di nomina o di tramutamento, e cio' dall'epoca stabilita per la decorrenza del nuovo stipendio fino alla effettiva assunzione del posto.

Art. 77.

Reggenze.

In caso di vacanza di un posto di magazziniere retribuito in tutto od in parte ad aggio, il reggente conseguira' le indennita' fissate pel facchinaggio, per le spese d'ufficio pel trasporto del danaro, ed un terzo degli aggi per le spese che sono compensate sugli aggi stessi.

Tale misura di compenso verra' pure attribuita all' impiegato nominato ad altro impiego, oppure collocato a riposo, pel tempo che, dalla decorrenza del nuovo stipendio o della pensione, per esigenze di servizio continuasse a fungere quale magazziniere.

Art. 78.

Conferimento degli spacci e compensi agli spacciatori all'ingrosso.

Gli spacci all'ingrosso saranno conferiti dal Ministro delle

Finanze ed i titolari non avranno carattere d'impiegato dello Stato.

La loro opera sara' retribuita mediante la corresponsione degli aggi sulla vendita dei tabacchi nelle misure fissate per i magazzinieri, la indennita' di cinquanta centesimi per ciascun quintale metrico di sale che somministreranno ad altri rivenditori, non che mediante la concessione della minuta vendita dei generi di privativa nel locale dello spaccio, alle condizioni fissate dalla tariffa dei rivenditori.

Saranno a loro carico le spese d'ufficio, di facchinaggio, di distribuzione e pesatura dei generi, la provvista del locale dei mobili ed attrezzi d'ufficio.

Art. 79.

Tolleranze per le diminuzioni dei sali.

I magazzinieri di spedizione e di vendita dei sali, non che gli spacciatori all'ingrosso, saranno esonerati dal rispondere di un quarto di chilogramma per ogni quintale di sale che ricevono in magazzino.

Pei maggiori cali sono risponsabili solidariamente i Magazzinieri, i Verificatori e gli spacciatori all'ingrosso, i quali ne pagheranno il prezzo di tariffa.

Allo incontro per i minori consumi sara' accordato un compenso di lire 4 per ogni quintale metrico nei magazzini di vendita incaricati anche della spedizione dei sali, e di lire 6 in quelli di sola vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.

Il compenso sara' ripartito per due terzi al Magazziniere, e per un terzo al Verificatore. Non trovandosi addetto al magazzino un Verificatore si devolvera' a totale beneficio del Magazziniere.

Nessun compenso sara' concesso per i minori consumi nei magazzini di sola spedizione.

Art. 80.

Cauzioni.

I Magazzinieri, i Verificatori, e gli spacciatori all'ingrosso, dovranno dare cauzione mediante rendita al cinque per cento intestata al nome dell'impiegato, dello spacciatore o del loro fideiussore, ed

inscritta sul gran Libro del Debito Pubblico dello Stato, calcolata al pari o con somma da investirsi nella Cassa dei Depositi e Prestiti. La somma capitale alla quale devono ammontare le cauzioni sara' :

a) Pei magazzini di spedizione dei sali o dei tabacchi, e per quelli di vendita dei sali di

L. 15,000 se sono di I.^a classe.

» 12,000 id. II.^a »

» 9,000 id. III.^a »

» 6,000 id. IV.^a »

b) Pei magazzini di vendita dei tabacchi o dei sali e tabacchi di

L. 20,000 se le riscossioni superano L. 500,000

» 15,000 id. sono da L. 200,000 a 500,000

» 10,000 id. id. » 100,000 a 200,000

» 8,000 id. id. » 70,000 a 100,000

» 6,000 id. id. » 50,000 a 70,000

» 4,000 id. id. » 30,000 a 50,000

» 3,000 id. non superano le L. 30,000.

c) Pei Verificatori di

L. 5,000 se sono di I.^a classe;

» 4,000 » II.^a »

» 3,000 » III.^a »

La cauzione dovra' essere vincolata anco per gli altri uffici contabili a cui si destinasse l'impiegato.

d) Per gli spacciatori all'ingrosso in una somma corrispondente all'importo della dotazione che per ciascuno spaccio verra' determinata dal Direttore Generale delle Gabelle.

Art. 81.

Quando si debba prestare la cauzione.

I Magazzinieri, i Verificatori e gli spacciatori all'ingrosso prima d'assumere le funzioni debbono provare d'aver prestata o completata la cauzione.

L'impiegato, che non adempie a tale obbligo, potra' essere immesso nel posto provvisoriamente, e quando entro tre mesi dalla data del Decreto di nomina provi d'aver adempiuto a tale obbligo sara' riguardato come immesso definitivamente sino dal momento dell'assunzione delle sue funzioni.

Per motivi speciali il Direttore Generale delle Gabelle potra' prorogare a sei mesi il termine suaccennato. Pero' durante la proroga, lo stipendio e gli aggi del Magazziniere, e lo stipendio del Verificatore, saranno diminuiti del quinto fino alla prestazione o al completamento della cauzione.

Trascorso il tempo di prima concessione o dell'accordata proroga senza che siasi prestata o completata la cauzione, il titolare che vi era obbligato verra' dispensato dal servizio.

Art. 82.

Del magazziniere.

Il Magazziniere e' il Capo dell'Ufficio. Da lui dipendono gli impiegati ed i pesatori applicati al magazzino. Tale dipendenza pero' rispetto ai Verificatori si limita alla disciplina ed all'ordine del servizio.

Il Magazziniere corrisponde col Direttore delle Gabelle da cui dipende.

I Magazzinieri a cui sono commesse le spedizioni dei tabacchi e dei sali carteggiano con tutti i Magazzinieri della loro circoscrizione incaricati della vendita, e cogli Stabilimenti di produzione ai quali sono aggregati.

Art. 83.

Surrogazione del Magazziniere.

In caso d'assenza o d'impedimento il Magazziniere sara' surrogato

dal Verificatore, ed in mancanza di questo dal Commesso.

Art. 84.

Doveri del Magazziniere.

Il Magazziniere risponde del buon andamento del servizio del magazzino e della retta applicazione delle relative disposizioni.

Egli sara' sempre presente all'apertura ed al chiudimento dei magazzini.

Il Magazziniere ha la custodia dei locali, dei mobili, dei generi e degli attrezzi d'ufficio. Custodira' i danari, i registri e le stampe rispondendo di ogni mancanza.

Vegliera' all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali dei fornitori e degli imprenditori dei trasporti.

Sara' responsabile per l'opera di quegli agenti che deve procurarsi colle indennita' che gli sono assegnate, dovra' tenere i magazzini costantemente provvisti di generi nella misura determinata dal Direttore Generale delle Gabelle, e versera' gli introiti nelle Tesorerie ogni qual volta superino l'importo della cauzione prestata, ed in tutti i casi almeno una volta al mese.

In generale esso dovra' uniformarsi alle istruzioni e regolamenti di Contabilita', e prendere la iniziativa per ogni provvedimento che riguardi il buon andamento del servizio del magazzino.

Mancando a tali obblighi esso dovra' sottostare a tutte le conseguenze dell'ommissione.

Art. 85.

Doveri speciali dei Magazzinieri di spedizione.

La somministrazione dei generi dai magazzini di spedizione a quelli di vendita, dovra' farsi nelle misure dei preventivi annuali e sulle richieste dei magazzini di vendita.

La' dove sono concentrati il magazzino di spedizione con quello di vendita, le due gestioni devono essere tenute separate, osservandosi per l'una e per l'altra le rispettive prescrizioni.

Art. 86.

Estrazioni per uso familiare.

E' vietato ai Magazzinieri, agli Impiegati ed Agenti di estrarre dai magazzini generi di privativa per loro uso particolare o domestico, ancorche' ne pagassero il prezzo.

Art. 87.

Spaccio ai rivenditori.

I Magazzinieri non daranno ai rivenditori generi a credito, ma ne esigeranno il prezzo stabilito dalle leggi, e per ogni consegna dovranno dare ai rivenditori le bollette comprovanti il pagamento del prezzo. Nessuna quantita' di generi puo' uscire dal magazzino senza la prescritta bolletta.

Art. 88.

Proibizione di esigere compensi dai rivenditori.

E' proibito ai Magazzinieri di pretendere dai rivenditori alcun compenso per le spese di facchinaggio o di pesatura dei generi. Essi non potranno ingerirsi ne' direttamente ne' indirettamente in cio' che riguarda il trasporto dei generi dal magazzino alle rivendite.

Art. 89.

Dei verificatori.

Il Verificatore controlla le operazioni del magazzino, ed assiste il Magazziniere nella tenuta dei registri, riscontra tutte le contabilita', firma anche esso le carte contabili, sussidia il Magazziniere onde il servizio proceda regolarmente secondo il prescritto dai regolamenti e dalle istruzioni; tiene una seconda chiave dei magazzini, e riferisce direttamente alla Direzione Compartimentale delle Gabelle gli abusi ed i difetti che venisse a scoprire.

E' solidariamente responsabile col Magazziniere del regolare andamento del servizio nei magazzini, della conservazione e custodia dei locali, dei mobili, dei generi e degli attrezzi d'ufficio.

In caso d'assenza o di impedimento, il Verificatore e' surrogato

dal Commesso piu' anziano. In mancanza di Commessi le sue funzioni vengono concentrate nel Magazziniere.

Ogni qual volta un Verificatore stia assente per piu' di otto giorni dall'ufficio anco con permesso, il Direttore Compartimentale ne avvertira' la Direzione Generale delle Gabelle.

Art. 90.

Dei commessi.

Il Commesso assiste il Magazziniere ed il Verificatore nelle loro operazioni, tiene le scritturazioni e prepara le carte contabili.

Art. 91.

Dei pesatori.

Il pesatore verifica il peso dei sali che vengono introdotti nei magazzini di spedizione e che ne sono estratti, ed e' personalmente responsabile della esattezza delle sue operazioni.

Puo' essere preposto alla custodia della porta d'ingresso nei magazzini medesimi.

Art. 92.

Disposizioni comuni cogli Impiegati di Dogana.

Al personale dei magazzini di privativa sono applicabili le disposizioni disciplinari stabilite per gli impiegati delle dogane.

Art. 93.

Generi avariati.

Il Magazziniere, nel cui magazzino venissero presentati generi che egli credesse avariati o di cattiva qualita', prima di riceverli potra' richiedere che sia redatto un verbale al quale interverranno egli od un suo incaricato, il conduttore, un membro della Giunta Municipale destinato dal Sindaco, un Ispettore o Sotto-ispettore o l'Ufficiale delle Guardie doganali quando si trovino nel luogo.

Omettendo questa formalita', il Magazziniere nulla avra' a pretendere per la cattiva qualita' o avaria dei generi ricevuti.

L'Ispettore o il Sotto-Ispettore se non e' occupato in altro servizio dovra' intervenire alle immissioni dei sali nei depositi.

Art. 94.

Avarie o adulterazioni nel trasporto.

Se durante il trasporto, i generi di privativa soffrissero avarie per caso fortuito, o deteriorassero per negligenza del conduttore, o se questi si permettesse di adulterarli, se ne fara' processo verbale come all'articolo precedente.

Nel primo caso il Direttore puo' disporre il rinvio dei generi al deposito. Negli altri due casi saranno trattenuti e si procedera' contro l'appaltatore del trasporto salvo gli effetti di legge per le adulterazioni.

Art. 95.

Sigari guasti.

I sigari nazionali guasti che nei casi permessi venissero renduti dai Rivenditori al Magazziniere di vendita, saranno da questi mandati a quello di spedizione per lo invio alla manifattura nei modi che determinera' il Direttore Generale delle Gabelle.

CAPO II.

Rivendite dei generi di privativa.

Art. 96.

Incarichi dei Rivenditori.

I Rivenditori sono incaricati della vendita al pubblico dei tabacchi e sali ordinari, come pure dei sali a prezzo di eccezione quando ne abbiano ricevuto speciale autorizzazione ministeriale.

Per la vendita dei sigari esteri saranno autorizzati uno o due Rivenditori nei luoghi d'una popolazione agglomerata maggiore di cinquemila abitanti.

Sara' permessa la vendita di tabacchi esteri anche in qualche

Comune la cui popolazione sia minore di cinquemila abitanti, allorché il concorso dei viaggiatori ne renda necessario lo spaccio.

Art. 97.

Istituzione e soppressione delle rivendite.

La istituzione e la soppressione delle rivendite ordinarie sarà decretata dal Direttore Generale delle Gabelle.

Art. 98.

Distribuzione delle rivendite nei comuni o borgate.

In ogni comune o borgata di almeno cinquecento abitanti vi sarà una rivendita di generi di privativa.

Nelle città e nei centri più popolati ve ne sarà un numero proporzionato ai bisogni della popolazione, in ragione approssimativa di una rivendita per ogni duemila abitanti.

Nei comuni dove il numero delle rivendite superi la suddetta proporzione le vacanze che avvenissero non saranno riempite, se non quando per la importanza del loro prodotto possono appaltarsi.

Potrà farsi eccezione per quei comuni dove il traffico giornaliero apporti un consumo maggiore di quello che darebbe la popolazione residente.

Art. 99.

Distribuzione delle rivendite nell'abitato.

Le rivendite saranno situate nei quartieri più popolati, ed i Rivenditori non cambieranno località senza una speciale autorizzazione del Direttore delle Gabelle.

Art. 100.

Conferimento delle rivendite.

Le rivendite saranno sempre conferite per appalto se il reddito lordo superi le lire mille annuali, ma potranno darsi per concessione se il loro reddito sia minore.

La misura di detto reddito si ritrae dalla media dei compensi normali ottenuti dal Rivenditore nell'ultimo triennio della gestione. Se l'istituzione della rivendita datasse da un'epoca piu' prossima si prendera' per base la media dei mesi trascorsi dopo la sua attivazione.

Nel caso di rivendita di nuova istituzione il dato sara' stabilito in modo presuntivo.

Art. 101.

Norme per gli appalti.

Gli appalti si terranno con le norme generali di contabilita', e colle condizioni da stabilirsi nei Capitoli d'onere. I contratti durano cinque anni e sono approvati dal Direttore delle Gabelle o dal Ministero nei termini prescritti dall'art. 25 del regolamento annesso al Decreto organico delle Direzioni delle Gabelle 9 ottobre 1862, n.º 888.

Ad ogni semestre i Direttori trasmetteranno al Ministero la nota delle approvazioni date e dei canoni stipulati.

Art. 102.

Una rivendita per ogni individuo.

E' proibito ad uno stesso individuo od a persone della medesima famiglia che convivano insieme di prendere in appalto piu' d'una rivendita nello stesso circondario.

Chi contravvenisse a questo divieto perdera' il deposito fatto a garanzia dell'appalto, e l'Amministrazione procedera' ad un nuovo incanto.

Art. 103.

Rivendite in corso.

Sono conservate durante la vita del concessionario le attuali concessioni di rivendita, e si procedera' agli appalti di mano in mano che avverranno le vacanze.

Art. 104.

Rivendite per concessione.

Le rivendite per concessione si danno ad un solo individuo e sotto la sua responsabilita' personale. Non si conferiranno mai a chi fosse in pubblico servizio attivo, a persone di cattiva condotta, a chi abbia avuto condanna per reati criminali contemplati dalle vigenti leggi penali, o condanne anco correzionali per reati di lucro, o per contravvenzioni di finanza punite colle pene di contrabbando.

Il concessionario non potra' mai avere piu' d'una rivendita. Non potranno neppure essere accordate piu' rivendite a persone conviventi nella stessa famiglia.

Art. 105.

Preferenze per le concessioni di rivendita.

Le rivendite per concessione, qualunque sia l'Autorita' che le conferisca si danno preferibilmente:

1.° A chi abbia prestato servizio militare o civile allo Stato e non goda pensione, o l'assegno sia tanto tenue da non bastare a sostenere se' e la famiglia;

2.° Alle vedove ed orfane ed orfani di chi servi' nei Corpi armati dello Stato, e degli impiegati civili, se sono prive di mezzi di sussistenza o incapaci a provvedersi il sostentamento;

3.° Alle vedove, orfani e orfane dei Rivenditori.

Solo mancando richiedenti delle suddette categorie si concederanno ad altri individui.

Si passera' da una categoria all'altra se nella precedente non vi saranno aspiranti idonei.

Art. 106.

Limiti pel conferimento.

Le rivendite la cui rendita lorda non oltrepassa lire mille e non e' minore di lire cinquecento saranno conferite dal Ministro.

Quelle invece la cui rendita lorda non oltrepassa le lire cinquecento, saranno concesute dal Direttore compartimentale delle Gabelle sulla proposta del relativo Consiglio comunale.

Ogni semestre il Direttore trasmettera' al Ministero un elenco delle concessioni fatte.

Art. 107.

Provvedimenti temporanei nel caso di vacanze.

Se in un Comune rimanesse vacante l'unica rivendita, il Sindaco ne avvertira' l'ispettore o Sotto-Ispettore, il quale d'accordo col Magazziniere e col Sindaco, provvedera' perche' sia momentaneamente sopperito ai bisogni della popolazione.

Art. 108.

Generi invenduti nelle rivendite vacanti.

I generi rimasti invenduti nella rivendita vacante saranno rilevati dal nuovo Rivenditore o dalla persona incaricata dell'esercizio provvisorio dietro rifusione agli aventi diritto, del prezzo di compera secondo le vigenti tariffe e della spesa di trasporto.

Art. 109.

Obblighi espressi dei Rivenditori.

I Rivenditori oltre agli obblighi prescritti dall'articolo 21 della legge sulla privativa sono tenuti strettamente

1.° Ad attendere personalmente alla rivendita salvo ii caso in cui per provata impossibilita' avessero ottenuto dal Direttore compartimentale delle Gabelle di farsi rappresentare da un commesso;

2.° A non mai cedere ad altra persona la rivendita sotto qualunque patto o pretesto.

Chi infrange questi obblighi perde la rivendita.

Le vedove e figlie che ottenessero una rivendita potranno farsi rappresentare legalmente da un commesso mediante consenso del Direttore compartimentale delle Gabelle.

Art. 110.

Divieto di manipolare i generi.

E' vietato di inumidire, profumare, o conciare in qualunque modo il tabacco. Il Rivenditore che trasgredisce a questi divieti, oltre all'applicazione delle pene comminate dalla legge sulla privativa, potra' essere destituito.

E' pure vietato di levare il tabacco e riporlo in vasi, di scegliere o macinare il sale, e di scegliere i sigari per venderli separatamente. Per l'infrazione di questa disposizione il Rivenditore sara' per la prima volta sospeso dall'esercizio per un tempo determinato ed in caso di recidiva potra' essere destituito.

Art. 111.

Quantita' delle provviste.

La provvista di cui i Rivenditori devono essere forniti sara' calcolata almeno sulla vendita di otto giorni.

I Direttori delle Gabelle potranno imporre provviste maggiori nei Comuni che hanno col magazzino difficili comunicazioni o spesso interrotte.

Il Rivenditore che rimanesse di frequente sprovvisto dei generi occorrenti alla popolazione potra' essere privato della rivendita dall'Autorita' che lo ha nominato.

Art. 112.

Provviste settimanali.

Salvo casi straordinari ed eccezionali, i Rivenditori non potranno levare generi dai magazzini piu' d'una volta per settimana.

Art. 113.

Generi avariati.

Le avarie o deperimenti dei generi di privativa acquistati dai Rivenditori stanno a carico di questi.

Tali generi non potranno sotto alcun pretesto venire restituiti ai magazzini senza speciale autorizzazione del Direttore Generale delle Gabelle.

Pero' sara' permesso di retrocedere al magazzino il due per cento dei sigari nazionali consegnati ai Rivenditori che fossero da questi trovati guasti, e cio' sotto la osservanza delle cautele che determinera' il Direttore Generale delle Gabelle.

Art. 114.

Pesi per la vendita.

I pesi per la vendita dei sali e tabacchi saranno conservati in buona condizione e di frequente campionati, anche indipendentemente dalle verificazioni periodiche e straordinarie dei verificatori de' pesi e delle misure, e dei Capi del servizio gabellario.

Art. 115.

Conservazione e restituzione delle bollette.

Le bollette di vendita dei generi levati dai magazzini saranno dai Rivenditori conservate e presentate ad ogni richiesta.

I Direttori Compartimentali delle Gabelle, se lo credono conveniente, possono prescrivere che le bollette del sale siano dai Rivenditori munite della dichiarazione dell'Autorita' comunale che attesti l'arrivo del genere stesso alla destinazione.

In difetto di questa attestazione le bollette non saranno valide a legittimare la custodia o il deposito del sale, e il Rivenditore non potrà pretendere il pagamento ne' della provvigione ne' della indennita' per le spese di trasporto determinate dal Ministro delle Finanze giusta l'articolo 4 della legge 21 aprile 1862.

Art. 116.

Simulati trasporti di sale.

Sara' destituito il Rivenditore che a fine di percepire una maggiore indennita' di trasporto, cede ad altro Rivenditore il sale levato dal magazzino di vendita.

Art. 117.

Orario delle rivendite.

Le rivendite dei generi di privativa si terranno costantemente aperte anche nei giorni festivi e nelle ore stabilite dalle consuetudini locali.

Art. 118.

Insegna delle rivendite.

Fuori del locale destinato alla rivendita sara' esposta la leggenda - Sali e Tabacchi. - Nei Comuni ove fossero parecchie rivendite saranno queste segnate con un numero d'ordine.

Art. 119.

Visite alle rivendite.

I Rivenditori non potranno opporsi alle visite che gli incaricati intendessero fare alla rivendita, e dovranno presentare tutti i generi esistenti, e le bollette che ne provano la regolare provenienza.

Art. 120.

Trasgressioni e contravvenzioni.

Le infrazioni scoperte presso i Rivenditori che per la legge sulle privative fossero punibili con pene pecuniarie, o di arresto, saranno constatate con processo verbale nei modi prescritti dal Regolamento doganale dell'11 settembre 1862, e dall'art. 42 della legge sulle privative.

Per le semplici mancanze disciplinari non punibili colle multe, sara' fatto processo verbale che verra' trasmesso alla Direzione Compartimentale delle Gabelle pei provvedimenti amministrativi.

TITOLO X.

Della vendita dei sali a prezzi di eccezione.

Art. 121.

Chi sia autorizzato a vendere il sale a prezzi d'eccezione.

Il sale che si da' a prezzo di favore ad uso dell'agricoltura, della pastorizia, e delle fabbriche lo adoperano come materia prima, e' venduto esclusivamente nei magazzini, negli spacci all'ingrosso, e riguardo al sale pella pastorizia nelle rivendite, che saranno determinate con Decreto del Ministro delle Finanze.

Art. 122.

Prezzi d'eccezione.

Nei magazzini di vendita e negli spacci all'ingrosso il prezzo dei sali per uso dell'agricoltura, della pastorizia, e delle industrie che lo adoperano quale materia prima, o quale materia principale, come nella concia delle pelli, nella fabbricazione delle candele e simili, e' di L. 8 per ogni quintale metrico, oltre alla sovrimposta del decimo di guerra.

Art. 123.

Pel sale esclusivamente destinato alla fabbricazione della soda, alla

riduzione dei minerali, il prezzo sara' eguale al costo. Esso verra' fissato a seconda delle localita' e per un triennio dal Ministro delle Finanze.

Rimarra' inoltre a carico degli acquirenti per queste industrie la spesa d'acquisto delle sostanze alteranti.

I sali per la salagione dei pesci saranno dati merce' il pagamento integrale del prezzo del sale comune stabilito dalla tariffa.

La restituzione di L. 29 per ogni 100 chilogrammi sara' fatta in ragione della quantita' di sale che risultera' impiegata nelle salagioni dei pesci sulle norme e proporzioni stabilite nell'art. 134.

Art. 124.

Compra di sale pella pastorizia presso i Rivenditori.

Qualora il sale pella pastorizia fosse acquistato presso i Rivenditori, autorizzati a tale rivendita, l'acquirente, oltre al prezzo di tariffa, paghera' la indennita' fissa di L. 1.50 per quintale, e quella indennita' di trasporto da 6 a 10 centesimi per quintale e chilometro che si paga dall'erario al Rivenditore in ragione della sua distanza dal magazzino e dello stato delle strade.

Art. 125.

Preparazione dei sali di eccezione.

Nei sali che si vendono a prezzo di eccezione dovra' mescolarsi ad ogni quintale di sale:

Per la fabbricazione dei vetri e delle stoviglie,

Quattro chilogrammi d'ossido di piombo.

Per la preparazione e conservazione delle pelli, la fabbricazione della soda, del cloruro di calce, dell'acido cloridrico ed altri prodotti chimici,

Due chilogrammi di catrame minerale.

Pel concime ad uso agricolo,

Tre chilogrammi di solfato di ferro, o due chilogrammi di catrame minerale.

Pel bestiame,

Tre chilogrammi di genziana in polvere.

Per la riduzione dei minerali,

Due chilogrammi di catrame minerale o cinque chilogrammi di calce viva spenta nell'acqua.

Per la fabbricazione del sapone,

Due chilogrammi di carbonato di soda e due chilogrammi d'olio di sementi grasse, d'oleina, grasso di cavallo e simili.

Per la fabbricazione delle candele,

Due chilogrammi d'acido solforico.

I sali dovranno essere ridotti in grani minuti e mescersi colle sostanze aggiuntevi in presenza degli impiegati.

Art. 126.

Norme pella preparazione.

Il sale per uso del bestiame e della pastorizia sara' preparato per cura dell'Amministrazione e dai depositi spedito ai magazzini a misura delle richieste.

I sali per le fabbriche e le industrie saranno preparati nei magazzini nell'atto della vendita.

Le mescolanze dovranno essere accuratamente eseguite in presenza degl'impiegati addetti ai magazzini.

L'acquisto delle sostanze alteranti rimane a carico dell'Amministrazione per le industrie ammesse a ricevere il sale al prezzo di L. 8 per 100 chilogrammi.

Art. 127.

Norme pella domanda dei sali di eccezione.

Chiunque vorra' far uso di sale per l'agricoltura o la pastorizia, non che per le altre industrie equiparate, dovra' farne domanda per iscritto su carta bollata al magazziniere, spacciatore o rivenditore autorizzato.

La dimanda indichera' :

- a) Il nome e cognome del richiedente e suo domicilio.
- b) L'industria che esercita e la sua qualita' in detto esercizio.
- c) La estensione di terra che coltiva o il numero di bestiami che alleva.
- d) La quantita' del sale onde ha bisogno.

Le domande potranno essere presentate in qualunque mese dell'anno, ma trattandosi di quantita' superiore a 100 chilogrammi dovranno presentarsi un mese prima dell'acquisto.

Le dimande dovranno essere convalidate da un certificato del Sindaco che confermi le dichiarazioni del richiedente. Tale certificato non sara' necessario pei salatori di pesce.

Art. 128.

Registrazione delle dimande e consegna del sale.

I Magazzinieri prenderanno nota di queste domande in appositi registri, e nulla avendo ad eccepire sulla loro regolarita' consegneranno ai richiedenti il sale di cui abbisognano dietro pagamento del prezzo stabilito, rimettendo la bolletta.

Art. 129.

Misura minima e massima delle somministrazioni di alcune qualita' di sali di eccezioni.

La vendita dei sali ad uso dell'agricoltura, della pastorizia e della salagione dei pesci non potra' aver di alcune effetto in quantita' minore di 25 chilogrammi, ne' maggiore di dieci quintali metrici per volta.

Art. 130.

Limite della quantita' del sale per uso della pastorizia.

Non potra' nel corso di ciascun anno esser concessa ai proprietari di bestiami una quantita' di sale che superi in complesso per ciascun capo di bestiame quella ragguagliata come in appresso:

Per ogni cavallo o giumento chilogrammi 30.

Per ogni vacca o bue id. 25.

Per ogni pecora o capra . . . id. 1.

Art. 131.

Misure di vigilanza sul sale impiegato nella salagione dei pesci.

La salagione dei pesci potra' essere fatta tanto in appositi locali forniti dall'Amministrazione quanto in locali privati.

In questo ultimo caso prima d'eseguire le salagioni dovranno i salatori presentare all'ufficio del Magazziniere delle private o del Ricevitore doganale piu' vicino i barili, le botti ed altri recipienti per essere muniti di un preventivo bollo a piombo.

La stessa formalita' sara' osservata per le salagioni da eseguirsi in alto mare.

Sopra richiesta delle parti potranno essere apposti a ciascun barile anche piu' bolli facendone pero' constare nella bolletta.

Art. 132.

Norme pel rimborso d'una parte del prezzo.

Quando la salagione sara' stata fatta ed il pesce sara' pronto per mettersi in commercio, i barili, le botti od altri recipienti, prima che siano chiusi, dovranno essere verificati dal Magazziniere del sale, ed ove questi manchi nel luogo, dal Ricevitore della Dogana, perche' sieno determinate la qualita' della salagione ed il peso lordo, e si compia la chiusura dei recipienti alla loro presenza.

Di tutto cio' si fara' constare nella bolletta che ha servito alla consegna del sale.

La verifica sara' fatta tutta di seguito per ciascun industriale, e verra' assolutamente escluso dalla medesima, e per conseguenza dal beneficio del rimborso, nei casi di salagione avvenuta in locali privati o in alto mare, qualunque recipiente che non fosse munito del bollo a piombo.

Compiuta la verifica, prima di rilasciare i recipienti, sara' per cura degli impiegati rimosso il piombo.

I pescatori che eseguirono salagioni in alto mare, per conseguire il rimborso devono inoltre produrre la bolletta col visto imbarcare degli Agenti doganali constatante che il sale si trovava a bordo al momento della partenza, e presentare i barili di pesce salato all'Ufficio doganale di approdo per la immediata verifica.

Art. 133.

Prescrizione del diritto al rimborso di una parte del prezzo.

Chi non prova entro quattro mesi dalla data della bolletta d'aver impiegato il sale nella salagione dei pesci, perde ogni diritto al rimborso, eccetto il caso di impedimenti da giustificarsi.

Art. 134.

Modo di calcolare l'entita' del rimborso.

La bolletta di vendita munita dell'attestato della eseguita verifica, verra' presentata al Magazziniere del circondario, al quale spetta di fare il rimborso della somma di lire 29 per ogni 100 chilogrammi di sale impiegato nella salagione dei pesci, secondo le seguenti norme e proporzioni:

a) Sara' accordata in primo luogo la deduzione dell'8 p. % sul peso lordo dei recipienti per tara del legname;

b) Sul peso netto che rimane sara' quindi calcolato il rimborso del prezzo del sale in ragione:

Di chilogrammi 36 di sale per ogni 100 chilogrammi di acciughe od alici salate;

Di chilogrammi 24 di sale per ogni 100 chilogrammi di tonno

conciato;

Di chilogrammi 20 per ogni 100 chilogrammi di pesce d'acqua dolce salato.

Di chilogrammi 6 per ogni 100 chilogrammi di pesci di mare bolliti al sale.

Art. 135.

Limite massimo del rimborso.

In qualunque caso il rimborso non potrà mai essere liquidato sopra quantità di sale maggiori di quelle effettivamente levate al magazzino, e risultanti dalle relative bollette.

Art. 136.

Norme contabili pel rimborso.

I Magazzinieri, compiuto il rimborso, ritireranno regolare quitanza a piedi della bolletta stessa, facendo le necessarie annotazioni in esito sul registro.

Delle somme come sopra rimborsate, si daranno credito nei loro conti mettendo all'appoggio dei medesimi le bollette quitanzate.

Art. 137.

Uso vietato del sale a prezzo di eccezione.

Non è permesso a chi ha ottenuto il sale a prezzo di eccezione di cederlo, farne commercio, depurarlo e ridurlo atto all'uso domestico, od impiegarlo ad uso diverso da quello pel quale è stato ottenuto, sotto pena delle multe comminate dalle vigenti leggi sulle private.

Gli Agenti delle Dogane e delle private dovranno esercitare continua sorveglianza per iscoprire le contravvenzioni. Avranno diritto di farsi rendere sempre conto dell'uso fatto del sale. Le perquisizioni domiciliari, quando occorra, saranno fatte a norma delle leggi vigenti.

Art. 138.

Operazioni gratuite degl'impiegati.

Eccezione nel caso di trasferta.

Qualunque operazione di assistenza, di peso e di bollatura da farsi dagli Impiegati, come pure qualunque altra formalita' prescritta dal presente Regolamento, andra' esente dal pagamento di qualsiasi dritto o mercede, salvo il caso delle indennita' fissate dalle vigenti prescrizioni per esercizio di attribuzioni fuori della propria residenza.

Art. 139.

Per ogni piombo applicato si pagheranno cinque centesimi.

Sara' pero' dovuta alla Finanza l'indennita' di centesimi 5 per ogni piombo applicato ai barili od altri recipienti.

Tanto dei piombi apposti come di quelli ritirati i Ricevitori e Magazzinieri dovranno render conto secondo le norme vigenti relativamente alla bollatura dei colli soggetti alle discipline doganali.

Art. 140.

Norme pei duplicati delle bollette.

La spesa pei duplicati delle bollette che fossero andate smarrite sara' a carico dei richiedenti. Questi duplicati pero' non potranno essere dati che dietro autorizzazione del Direttore.

TITOLO XI.

Delle perquisizioni.

Art. 141.

Visite col concorso di altre Autorita' in luoghi chiusi.

La richiesta per la assistenza delle Autorita' giudiziarie o politiche alle perquisizioni domiciliari in luoghi chiusi si fara' per iscritto, e vi si indichera' lo scopo della visita, il domicilio o il luogo dove s'intende di eseguirla.

Nei casi d'urgenza basta la richiesta verbale, tranne se la perquisizione dovesse farsi da guardie doganali travestite.

Art. 142.

Perquisizioni ai locali delle rivendite.

Le perquisizioni e le visite ai locali delle rivendite possono farsi senza il concorso d'altre Autorita' dagli Agenti della finanza.

Percio' i locali dai Rivenditori tenuti per deposito si considerano come parte dei locali delle rivendite.

TITOLO XII.

Delle contravvenzioni.

Art. 143.

Trasgressioni per le quali non e' determinata pena speciale.

Per l'art. 43 della legge sulle privative sara' applicato il disposto dell'art. 79 del Regolamento doganale 11 settembre 1862 per tutte le trasgressioni per le quali non e' stata determinata una pena speciale.

Art. 144.

Vietata vendita dei residui di sigari.

La vendita e il commercio dei residui di sigari anco nazionali sono compresi nel divieto di cui all'art. 20 della legge.

I contravventori incorrono nella penalita' sancita dall'art. 39 della legge suddetta.

Art. 145.

Mancanza di bolletta pei tabacchi nazionali in cabottaggio.

Per la mancanza di bolletta di circolazione pei tabacchi nazionali in cabottaggio sara' applicata la penalita' fissata dall'art. 77 del Regolamento doganale.

Art. 146.

Destituzione dei Rivenditori.

La destituzione del Rivenditore colpevole di contrabbando di generi di privativa o di contravvenzioni assimilate al medesimo, oppur d'infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che importi mancanza di fiducia potra' pronunciarsi in via amministrativa dalla Autorita' che lo avra' nominato, indipendentemente dalla applicazione delle pene portate dalla legge.

Art. 147.

Sale e tabacco soggetti a perdita.

Il tabacco e il sale sequestrati per contrabbando soggetti a perdita non potranno mai restituirsi al contravventore quando anche egli ne pagasse il valore ed i diritti, e saranno passati a disposizione della Amministrazione nelle manifatture e nei magazzini dello Stato.

I tabacchi sequestrati che non convenisse di adoperare saranno distrutti. Si fa pero' eccezione per quelli di qualita' superiore (p. e. sigari di Avana) che potranno essere venduti all'asta pubblica a prezzo non inferiore a quello stabilito in tariffa per le qualita' medesime.

Art. 148.

I veicoli, gli animali da tiro e da soma, le barche e gli altri mezzi di trasporto adoperati per commettere la contravvenzione, e soggetti a perdita, non potranno restituirsi al contravventore nemmeno dietro pagamento del prezzo di stima; saranno essi venduti all'asta nei modi prescritti.

Se i mezzi di trasporto contenessero ripostigli segreti, destinati a rendere piu' facile il contrabbando, questi verranno tolti prima di procedere alla vendita. Potranno anche essere distrutti intieramente quando abbiano una costruzione speciale pel contrabbando.

La istanza per la vendita sara' rivolta al Giudice a cui spetta di decidere per la contravvenzione. Se pero' il contravventore si rimette alla decisione amministrativa, la vendita colle eccezioni superiormente fatte sara' ordinata dal Direttore compartimentale delle Gabelle.

Art. 149.

Competenza dei Magazzinieri a decidere in via amministrativa.

Ai Magazzinieri delle private compete la stessa facolta' che e' accordata ai Ricevitori delle dogane di primo ordine di applicare in via amministrativa le multe incorse dai contravventori.

Art. 150.

Modi di ripartire le multe.

Le multe inflitte ai contravventori e il valore dei generi di privata sequestrati si ripartiranno fra coloro che cooperarono all'accertamento della contravvenzione nei modi stabiliti dall'art. 43 e 44 della legge sulle private e dall'art. 90 del Regolamento doganale 11 settembre 1862.

I Magazzinieri delle private sono in cio' parificati ai Ricevitori di Dogana.

Art. 151.

Ripartizione del valore del tabacco e del sale.

Dal valore del tabacco e del sale da ripartirsi agli scopritori non saranno dedotte le spese di giustizia. - Le spese di trasporto e di custodia si sopportano dalla Amministrazione dello Stato in quanto non siano rifuse dai contravventori a cui carico debbono stare.

Gli ufficiali della Guardia doganale quando non siano scopritori

non concorrono nella ripartizione del valore del tabacco e del sale.

Art. 152.

Valore dei generi sequestrati.

Prima della suddetta ripartizione dovrà riconoscersi in via amministrativa se i generi possono essere utilizzati dalla Amministrazione o venduti. Pei generi utilizzabili il valore sarà stabilito dal Direttore Generale delle Gabelle.

Nulla sarà dato pei generi non utilizzabili.

Se però il contravventore dovesse scontare, perché nulla tenente, la multa col carcere, il Ministro delle Finanze potrà accordare agli scopritori un compenso proporzionato alla entità dei generi.

Art. 153.

Anticipazione del premio.

Il Direttore delle Gabelle quando trovi concorrere prove non dubbie della contravvenzione, anche prima della sentenza del Giudice competente potrà disporre a favore di chi vi avesse diritto la anticipazione della metà del valore dei generi sorpresi in contrabbando.

TITOLO XIII.

Disposizioni generali.

Art. 154.

Applicazione del Regolamento ed istruzioni doganali.

Le disposizioni del Regolamento doganale e delle relative istruzioni sono applicabili ai sali e tabacchi in quanto non sia altrimenti prescritto dalla legge sulle private e dal presente Regolamento.

Art. 155.

Obblighi generali degli Agenti.

Le Guardie doganali e gli altri Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e della repressione di qualunque frode ed abuso che si tentasse di commettere contro questo ramo di privativa nazionale.

Art. 156.

Cosa s'intende per tabacchi nazionali.

Nella applicazione della legge sulla privativa per tabacchi nazionali s'intendono solo quelli che provengono dalle manifatture e dai magazzini di vendita dello Stato, compresi anco i tabacchi esteri venduti dall'Amministrazione.

TITOLO XIV.

Disposizioni transitorie.

Art. 157.

Aggi ed indennita' per le polveri da fuoco.

Nel determinare gli aggi da corrispondersi a termini dell'art. 73, si terra' conto anche delle somme ricavate dalla vendita delle polveri, per le quali cessa il diverso modo di retribuzione che ora si segue.

Parimente nelle indennita' da fissarsi a favore dei Magazzinieri per la pesatura, distribuzione e facchinaggio dei generi di privativa si terra' conto anche della spesa di facchinaggio pel servizio delle polveri suddette.

Art. 158.

Agenti in disponibilita' da essere adoperati nei magazzini.

Pel servizio di pesatura e di distribuzione presso i magazzini di spedizione e di vendita potra' essere utilizzato il personale subalterno in disponibilita', ed in tale caso rimarra' sospesa o

ridotta la indennita' stabilita per tale titolo ai Magazzinieri.

Art. 159.

Spese di facchinaggio che si corrispondono agli attuali appaltatori.

Fino a che per gli attuali contratti il servizio di facchinaggio nell' interno del magazzino compete ad appaltatori pagati dallo Stato, saranno sospese o ridotte le indennita' fissate per tale titolo dall'articolo 74.

Art. 160.

Attivazione del nuovo organico dei magazzini.

Dalla data dell'attuazione dei magazzini di generi di privativa stabiliti dal presente Regolamento, le manifatture dei tabacchi dello Stato e le saline di Cervia, Barletta, Lungro e Volterra cesseranno di somministrare direttamente i generi ai magazzini di vendita.

Rimarranno pure soppressi l'ufficio di Commissariato per le piantagioni dei tabacchi in Sassari, e i depositi delle polveri da fuoco nelle Provincie Napoletane.

Art. 161.

Tabacchi nazionali acquistati prima dell'attuazione della legge.

Pei tabacchi lavorati nazionali acquistati prima della attuazione della legge sulle private, la bolletta di vendita terra' luogo di quella di deposito.

Pero' se tali tabacchi si dovessero trasportare altrove, sara' osservato quanto e' disposto dall'art. 61.

In questo caso la bolletta di vendita sara' ritirata, contrapposta alla bolletta madre, e surrogata dalla bolletta di circolazione e di deposito.

Art. 162.

Sono abrogati i regolamenti annessi ai decreti reali del 9 novembre 1862, n.° 980, e 28 febbraio 1864, n.° 1717, ed il decreto ministeriale 26 settembre 1862, n.° 856, ed ogni altra disposizione contraria al presente regolamento.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
Quintino Sella.